



ROLFO S.p.A. Unico Socio

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Rolfo Holding S.r.l.
Capitale sociale € 3.212.500,00 i.v. - R.E.A. n. 35729 della C.C.I.A.A. di Cuneo

🏠 C.so IV Novembre, 30 - 12042 Bra (CN)- ITALY - ☎ +39 0172.472111
🌐 www.rolfo.com - ✉ info@rolfo.com - ✂ C.F. e P. IVA: IT00184310043



***PROCEDURA DI SEGNALAZIONE
ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA
("Whistleblowing")***

INDICE:

1	Definizioni.....	3
2	Finalità.....	5
3	Ambito di applicazione.....	5
4	Responsabilità e diffusione.....	6
5	Principi di riferimento.....	6
6	Soggetti coinvolti.....	7
7	Oggetto della segnalazione	8
8	Procedura di gestione delle segnalazioni	9
8.1.	Segnalazione.....	9
8.2.	Esame e valutazione delle segnalazioni	10
9	Tutele del segnalante e del segnalato.....	12
9.1	Tutele del segnalante.....	12
9.2	Tutele del segnalato	13
10	Informativa privacy.....	14

1 Definizioni

C.d.A.: Consiglio di Amministrazione.

Codice Etico: adottato ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001, è un documento con cui l'Ente enuncia l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità dell'Ente stesso rispetto a tutti i soggetti con i quali entra in relazione per il conseguimento del proprio scopo istituzionale. Il Codice Etico si propone di fissare standards etici di riferimento e norme comportamentali, che i Destinatari del Codice stesso devono rispettare nei rapporti con l'Ente ai fini di prevenzione e repressione di condotte illecite.

Collaboratori: coloro che agiscono in nome e/o per conto dell'Ente sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: promotori finanziari, stagisti, lavoratori a contratto e a progetto, lavoratori somministrati).

Consulenti: soggetti che esercitano la loro attività in favore dell'ente in forza di un rapporto contrattuale.

G.D.P.R.: Regolamento Europeo n. 679 del 2016 in materia di protezione dei dati personali.

D. Lgs. 231/2001 o Decreto: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 relativo alla "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" e sue successive modifiche e integrazioni.

Destinatari del Codice Etico: tutti i componenti degli Organi dell'Ente, i dipendenti nonché tutti coloro che, pur esterni all'Ente, operino, direttamente o indirettamente, per o con Rolfo S.p.A.

Destinatari del Modello: tutti i componenti degli Organi dell'Ente, i dipendenti nonché coloro che, pur non rientrando nella categoria dei dipendenti, operino per Rolfo S.p.A. e siano sotto il controllo e la direzione dell'Ente (a titolo esemplificativo e non esaustivo: promotori finanziari, stagisti, lavoratori a contratto ed a progetto, lavoratori somministrati).

Lavoratori subordinati o dipendenti: lavoratori subordinati o dipendenti ossia tutti i dipendenti dell'Ente (personale di prima, seconda e terza area professionale; quadri direttivi;

dirigenti).

Legge 146/2006: la Legge del 16 marzo 2006 n. 146 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001).

Modello / MOG: Modello di organizzazione, gestione e controllo *ex* artt. 6 e 7 del Decreto.

O.d.V.: Organismo di Vigilanza previsto dagli artt. 6, comma 1, lett. b) e 7 del D. Lgs.

231/2001, cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento.

Piattaforma: strumento informatico per la gestione delle segnalazioni.

Segnalazione: qualsiasi notizia avente ad oggetto presunti rilievi, irregolarità, violazioni, comportamenti e fatti censurabili o, comunque, qualsiasi pratica non conforme a quanto stabilito nel Codice Etico e/o nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Segnalazione aperta: quando il segnalante solleva apertamente un problema senza limiti legati alla propria riservatezza.

Segnalazione in mala fede: la segnalazione fatta al solo scopo di danneggiare o, comunque, di recare pregiudizio a un Destinatario del Codice Etico e/o del Modello. Segnalazioni effettuate con dolo o colpevole che si rivelano infondate.

Ente: Rolfo S.p.A...

Soggetti segnalanti: i Destinatari del Codice Etico e/o del Modello, nonché qualsiasi altro soggetto che si relazioni con l'Ente al fine di effettuare la segnalazione.

Soggetti segnalati: i Destinatari del Codice Etico e/o del Modello che abbiano commesso presunti rilievi, irregolarità, violazioni, comportamenti e fatti censurabili o, comunque, qualsiasi pratica non conforme a quanto stabilito nel Codice Etico e/o nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Soggetti Terzi: controparti contrattuali di Rolfo S.p.A. sia persone fisiche sia persone giuridiche (quali, ad esempio, fornitori, consulenti, etc.), con i quali l'Ente addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata e destinati a cooperare con Rolfo S.p.A. nell'ambito delle

attività a rischio.

Sottoposti: persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di un soggetto in posizione apicale *ex* art. 5, comma 1, lett. b) del Decreto.

2 Finalità

La presente procedura ha lo scopo di istituire chiari ed identificati canali informativi idonei a garantire la ricezione, l'analisi e il trattamento di segnalazioni -anche aperte- relative a ipotesi di condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 e/o alle violazioni del Modello e/o del Codice Etico e di definire le attività necessarie alla loro corretta gestione da parte dell'Organismo di Vigilanza.

La presente procedura, inoltre, è tesa a:

- a) garantire la riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione, ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall'Autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione o, comunque, i procedimenti disciplinari in caso di segnalazioni effettuate in male fede;
- b) tutelare adeguatamente il soggetto segnalante contro condotte ritorsive e/o, discriminatorie, dirette o indirette, per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione;
- c) assicurare per la segnalazione un canale informativo specifico, indipendente e autonomo.

3 Ambito di applicazione

La presente normativa si applica ai Destinatari del Modello e/o del Codice Etico ossia:

- componenti del Consiglio di Amministrazione;
- componenti dell'OdV;
- dipendenti;
- coloro che, pur non rientrando nella categoria dei dipendenti, operino per Rolfo S.p.A.

e siano sotto il controllo e la direzione dell'Ente (a titolo esemplificativo e non esaustivo: stagisti, lavoratori a contratto e a progetto, lavoratori somministrati);

- coloro che, pur esterni all'Ente, operino direttamente o indirettamente in maniera stabile per Rolfo S.p.A. o con Rolfo S.p.A. (ad esempio collaboratori continuativi; fornitori strategici; consulenti; fornitori; clienti).

4 Responsabilità e diffusione

La presente procedura è parte integrante del Modello e, dunque, è approvata dal C.d.A. dell'Ente che, su eventuale proposta dell'Organismo di Vigilanza, ha anche la responsabilità di aggiornarla ed integrarla.

È allegata alla "Premessa alle Parti Speciali" del MOG e come tale -e come tutte le procedure- è portata a conoscenza di tutti coloro ai quali è rivolta ed è disponibile, altresì, all'interno del sito aziendale.

5 Principi di riferimento

Le persone coinvolte nella presente procedura operano nel rispetto del sistema normativo, organizzativo e dei poteri e delle deleghe interne e sono tenute ad operare in conformità con le normative di legge e i regolamenti vigenti e nel rispetto dei principi di seguito riportati.

CONOSCENZA E CONSAPEVOLEZZA – La presente procedura di segnalazione rappresenta un elemento fondamentale, al fine di garantire piena consapevolezza per un efficace presidio dei rischi e delle loro interrelazioni e per orientare i mutamenti della strategia e del contesto organizzativo.

GARANZIA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI E TUTELA DEL SOGGETTO SEGNALANTE E DEL SEGNALATO – Tutti i soggetti che ricevono, esaminano e valutano le segnalazioni e ogni altro soggetto coinvolto nel processo di gestione delle segnalazioni sono

tenuti a garantire la massima riservatezza sui fatti segnalati, sull'identità del segnalato e del segnalante che sarà opportunamente tutelato da condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali.

PROTEZIONE DEL SOGGETTO SEGNALATO DALLE SEGNALAZIONI IN "MALAFEDE"

– Tutti i Soggetti sono tenuti al rispetto della dignità, dell'onore e della reputazione di ciascuno. A tale fine, è fatto obbligo al soggetto segnalante dichiarare se ha un interesse privato collegato alla segnalazione. Più in generale l'Ente garantisce adeguata protezione dalle segnalazioni in malafede, censurando simili condotte ed informando che le segnalazioni inviate allo scopo di danneggiare o altrimenti recare pregiudizio nonché ogni altra forma di abuso del presente documento sono fonte di responsabilità in sede disciplinare e nelle altre eventuali sedi competenti.

IMPARZIALITÀ, AUTONOMIA E INDIPENDENZA DI GIUDIZIO – Tutti i soggetti che ricevono, esaminano e valutano le segnalazioni sono in possesso di requisiti morali e professionali e assicurano il mantenimento delle necessarie condizioni di indipendenza e la dovuta obiettività, competenza e diligenza nello svolgimento delle loro attività.

6 Soggetti coinvolti

Il sistema di segnalazione può essere attivato dai seguenti soggetti:

- componenti del Consiglio di Amministrazione;
- componenti dell'OdV;
- dipendenti;
- coloro che, pur non rientrando nella categoria dei dipendenti, operino per la Società e siano sotto il controllo e la direzione dell'Ente (a titolo esemplificativo e non esaustivo:

stagisti, lavoratori a contratto e a progetto, lavoratori somministrati);

- coloro che, pur esterni all'Ente, operino, direttamente o indirettamente, in maniera stabile per la Società (ad esempio. collaboratori continuativi; fornitori strategici; consulenti; fornitori; clienti).

7 Oggetto della segnalazione

Oggetto della segnalazione è la commissione o la tentata commissione di uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 ovvero la violazione o l'elusione fraudolenta dei principi e delle prescrizioni del Modello di Organizzazione e gestione e/o dei valori etici e delle regole comportamentali del Codice Etico dell'Ente, di cui si è venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Le segnalazioni possono riguardare a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- violazioni relative alla tutela dei lavoratori, ivi inclusa la normativa antinfortunistica;
- presunti illeciti, tra quelli previsti dal Modello 231 dell'Ente, da parte di esponenti della società nell'interesse o a vantaggio dell'Ente;
- violazioni del Codice Etico, del Modello 231 e delle procedure aziendali;
- comportamenti illeciti nell'ambito dei rapporti con esponenti delle Pubbliche Amministrazioni.

Le segnalazioni prese in considerazione sono soltanto quelle che riguardano fatti riscontrati direttamente dal segnalante e non basati su voci correnti.

La segnalazione, inoltre, non deve riguardare lamentele di carattere personale. Il segnalante non deve utilizzare l'istituto per scopi meramente personali, per rivendicazioni o ritorsioni, che, semmai, rientrano nella più generale disciplina del rapporto di lavoro / collaborazione o dei rapporti con il superiore gerarchico o con i colleghi e per le quali occorre riferirsi alle

procedure di competenza delle strutture dell'ente.

8 Procedura di gestione delle segnalazioni

8.1 Segnalazione

Un soggetto segnalante, qualora abbia il ragionevole sospetto che si sia verificato o che possa verificarsi una delle violazioni indicate al precedente paragrafo 7, ha la possibilità di effettuare una segnalazione utilizzando la piattaforma *Whistleblowing*.

Le segnalazioni devono essere circostanziate e fondate su elementi precisi e concordanti, riguardare fatti riscontrabili e conosciuti direttamente da chi segnala e devono contenere tutte le informazioni necessarie per individuare gli autori della condotta illecita.

Il soggetto segnalante, quindi, è tenuto a riportare in modo chiaro e completo tutti gli elementi utili e in suo possesso, per effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari a valutarne la fondatezza e l'oggettività, indicando, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- riferimenti sullo svolgimento dei fatti (ad esempio la data e il luogo) e ogni informazione e/o prova, che possa fornire un valido riscontro circa la sussistenza di quanto segnalato;
- generalità o altri elementi che consentano di identificare chi ha commesso quanto dichiarato;
- generalità di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di Segnalazione;
- eventuali interessi personali e privati collegati alla Segnalazione.

Restano fermi, in ogni caso, i requisiti della buona fede e della veridicità dei fatti o delle situazioni segnalati, a tutela del denunciato.

Per le Segnalazioni non effettuate attraverso la piattaforma *Whistleblowing*, è disponibile un

Modulo segnalazione, allegato alla Parte Generale del MOG.

8.2 Esame e valutazione delle segnalazioni

Il soggetto preposto alla ricezione e all'analisi delle segnalazioni è l'Organismo di Vigilanza, che provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, effettuando ogni attività ritenuta opportuna.

L'OdV svolge direttamente tutte le attività volte all'accertamento dei fatti oggetto della segnalazione. Può anche avvalersi del supporto e della collaborazione di strutture e funzioni interne, quando, per la natura o la complessità delle verifiche, risulti necessario un loro coinvolgimento. Potrà altresì avvalersi di consulenti esterni.

In ogni caso, durante tutta la gestione della segnalazione, è fatto salvo il diritto alla riservatezza del segnalante.

In sintesi, le attività nelle quali si articola il processo gestionale delle segnalazioni sono: ricezione, istruttoria ed accertamento.

- **Ricezione:** l'Organismo di Vigilanza riceve le segnalazioni;
- **Istruttoria e accertamento:** l'OdV valuta le segnalazioni ricevute avvalendosi, a seconda della loro natura, delle strutture interne dell'Ente per lo svolgimento degli approfondimenti sui fatti oggetto di segnalazione. Può ascoltare direttamente l'autore della segnalazione o i soggetti menzionati nella medesima e, ad esito dell'attività istruttoria, assume, motivandole, le decisioni conseguenti, archiviando, ove del caso, la segnalazione o richiedendo all'Ente di procedere alla valutazione ai fini disciplinari e sanzionatori di quanto accertato e/o agli opportuni interventi al MOG.

Ove gli approfondimenti effettuati evidenzino situazioni di violazioni del MOG e/o del Codice Etico ovvero l'OdV abbia maturato il fondato sospetto di commissione di un reato, l'OdV procede senza indugio alla comunicazione della segnalazione e delle proprie valutazioni al

Presidente e, alla prima riunione possibile, al Consiglio di Amministrazione.

Le segnalazioni inviate allo scopo di danneggiare o altrimenti recare pregiudizio al segnalato, nonché ogni altra forma di abuso del presente documento sono fonte di responsabilità del segnalante in sede disciplinaree nelle altre eventuali sedi competenti, in particolar modo se venga accertata la infondatezza di quanto segnalato e la strumentale e volontaria falsità di accuse, rilievi, censure, etc..

A tale fine, qualora nel corso delle verifiche la segnalazione ricevuta si riveli intenzionalmente diffamatoria nonché la segnalazione si riveli infondata ed effettuata con dolo o colpa grave, in coerenza con quanto sopra descritto, l'Ente potrà applicare opportuni provvedimenti disciplinari.

Al fine di garantire la ricostruzione delle diverse fasi del processo, l'OdV è tenuto a documentare, mediante la conservazione di documenti informatici e/o cartacei, le segnalazioni ricevute, al fine di garantire la completa tracciabilità degli interventi intrapresi per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali.

I documenti in formato elettronico sono conservati sull'apposita piattaforma ovvero in una directory protetta da credenziali di autenticazione conosciute dai componenti dell'OdV ovvero dai soggetti espressamente autorizzati dall'OdV.

In caso di segnalazioni prodotte in evidente malafede, l'OdV si riserva di archiviare le stesse cancellando i nomi e gli elementi che possano consentire l'identificazione dei soggetti segnalati.

I documenti cartacei sono archiviati presso un luogo identificato, l'accesso al quale è consentito ai componenti dell'OdV ovvero ai soggetti espressamente autorizzati dall'OdV.

9. Tutele del segnalante e del segnalato

9.1 Tutele del segnalante

L'Ente, in ottemperanza alla normativa di riferimento e al fine di favorire la diffusione di una

cultura della legalità e di incoraggiare la segnalazione degli illeciti, assicura la riservatezza dei dati personali del segnalante e la confidenzialità delle informazioni contenute nella segnalazione e ricevute da parte di tutti i soggetti coinvolti nel procedimento e garantisce che la segnalazione non costituisca di per sé violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.

È compito dell'Organismo di Vigilanza garantire la riservatezza del soggetto segnalante sin dal momento della presa in carico della segnalazione, anche nelle ipotesi in cui la stessa dovesse rivelarsi successivamente errata o infondata.

In particolare, l'Ente garantisce che l'identità del segnalante non possa essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelarne la riservatezza ad eccezione dei casi in cui:

- la segnalazione risulti fatta allo scopo di danneggiare o altrimenti recare pregiudizio al segnalato (c.d. segnalazione in mala fede) e si configuri una responsabilità a titolo di calunnia o di diffamazione ai sensi di legge;
- la riservatezza non sia opponibile per legge (ad esempio in caso di indagini penali).

Per quanto concerne, in particolare, l'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

Nei confronti del segnalante non è consentita né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. Per misure discriminatorie s'intendono le azioni disciplinari ingiustificate, i demansionamenti senza giustificato motivo, le molestie sul luogo di lavoro e ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro disagiati o intollerabili.

9.2 Tutele del segnalato

In conformità con la normativa vigente, l'Ente ha adottato le stesse forme di tutela a garanzia della riservatezza del Segnalante anche per il presunto responsabile della violazione, fatta salva ogni ulteriore forma di responsabilità prevista dalla legge che imponga l'obbligo di comunicare il nominativo del Segnalato (ad esempio le richieste dell'Autorità giudiziaria o di altra Pubblica Amministrazione alla quale non possa essere opposto legittimo diniego).

Il presente documento lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del segnalante in mala fede e sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali le Segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

10 Informativa privacy

Rolfo S.p.A., titolare del trattamento dei dati personali, rende noto che i dati personali acquisiti mediante la presente segnalazione saranno trattati esclusivamente per finalità connesse al rispetto degli obblighi derivanti dal D. Lgs. 231/2001, nonché utilizzati ed in seguito conservati prevalentemente in forma cartacea.

Il segnalante resta, in ogni caso, personalmente responsabile dell'eventuale contenuto diffamatorio delle proprie comunicazioni e la Società, mediante il proprio O.d.V., si riserva il diritto di non prendere in considerazione le segnalazioni presentate in evidente mala fede.

I dati forniti devono essere pertinenti rispetto alle finalità della segnalazione, cosicché l'O.d.V. sarà libero di non dare seguito alle segnalazioni riguardanti condotte o soggetti estranei agli obblighi derivanti dal D. Lgs. 231/2001. Salvo l'espletamento di obblighi derivanti dalla legge,

i dati personali forniti non avranno alcun ambito di comunicazione e diffusione.

Ai sensi del G.D.P.R., il segnalante potrà esercitare i seguenti diritti:

- ottenere indicazione dell'origine dei dati nonché delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati;
- ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando ne ha interesse, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; l'attestazione delle operazioni che sono state portate a conoscenza di terzi, anche per quanto riguarda il loro contenuto; di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

Per l'esercizio dei succitati diritti, il segnalante potrà rivolgersi direttamente all'O.d.V..